



CITTÀ DI ISERNIA

Medaglia d'oro

ORDINANZA N° Gen. 68 del 29/04/2020

***Oggetto: COVID-19 (CORONA VIRUS), MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO.
PROLUNGAMENTO EFFICACIA ORDINANZE.***

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO che l'Organizzazione mondiale della sanità, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato che il COVID-19 è caratterizzato come una pandemia;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 1° e 10 aprile 2020, recanti misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTO che il sottoscritto Sindaco, alla luce delle disposizioni governative e valutate le esigenze di contenere il diffondersi del virus, ha adottato diverse ordinanze volte ad evitare assembramenti e, comunque, a salvaguardare la salute pubblica e privata, il tutto fino alla data del 3 maggio p.v.;

VISTO ora il DPCM del 26 aprile 2020, che ha riassunto e rielaborato le misure finalizzate al contrasto ed al contenimento del virus sull'intero territorio nazionale, il tutto con decorrenza dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020;

VALUTATE attentamente le disposizioni contenute nelle citate ordinanze sindacali, alla luce delle rinnovate disposizioni presidenziali contenute nel DPCM ora citato;

VISTO che il DPCM da ultimo citato conferma il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

RITENUTO, quindi, di prorogare gli effetti di quelle ordinanze sindacali che non siano già assorbite dai divieti vigenti su tutto il territorio nazionale, in base alle citate

disposizioni presidenziali;

VISTO l'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

L'efficacia delle disposizioni contenute nelle ordinanze sindacali qui appresso indicate è prorogata fino al 17 maggio 2020:

- N. 45 del 9/3/20 (sospensione del mercato settimanale)
- N. 52 del 19/3/20 (facoltà per le farmacie di vendita a "battenti chiusi")
- N. 57 del 10/4/20 (utilizzo di mascherine o analoghi dispositivi di protezione individuale)

Il settore tecnico è incaricato, ove necessario, di apporre nei luoghi e nelle aree interessate dalle suddette ordinanze adeguate segnalazioni, riportanti, ben visibile, il contenuto della presente ordinanza. La Polizia municipale è incaricata dell'attività di controllo finalizzata a verificare il rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 25/3/20, n. 19;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del comune di Isernia;
- l'invio del presente provvedimento, per la sua esecuzione ed i conseguenti adempimenti, alla Polizia municipale, Ufficio comando, al Settore tecnico ed al Capo ufficio stampa;
- l'invio del presente provvedimento, altresì, alla Prefettura di Isernia, alla Questura di Isernia ed alla Presidenza della Regione Molise.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

il Sindaco
d'APOLLONIO GIACOMO / INFOCERT
SPA